PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

RUBINI. Io non starò a confutare ciò che ha detto l'onorevole presidente della Commissione. Alcune affermazioni sue però mi porgerebbero il destro di dire che se il Paese lo si reputa così immaturo da non avere sufficienti e adatti organismi per l'applicazione, molto probabilmente non dovrebbe essere maturo neanche per la riforma.

Lo Stato non può intervenire in questi casi eccezionali e urgenti. Coll'articolo aggiuntivo che propongo, non intendo punto che siano conceduti permessi continuativi; essi si devono dare caso per caso e si potrebbe anzi soggiungere che l'autorità locale, dopo un determinato periodo di tempo, e per esempio ogni settimana od ogni mese, dovrà renderne conto all'autorità superiore affinchè si possano impedire abusi sia in senso, restrittivo sia in senso contrario.

Ma l'onorevole presidente della Commissione mi ha detto che non si rifiuta di esaminare ancora questa questione a proposito di uno degli ultimi articoli e di discutere qualche proposta, analoga a questa mia, tendente ad evitare gli inconvenienti da me indicati.

Io mi accontento di questa dichiarazione e per ora ritiro il mio emendamento rimandandolo a quando si discuteranno gli ultimi articoli della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini ritira dunque l'articolo 2 *quater* da lui proposto.

Viene ora l'articolo 3:

« Gli esercizi pubblici non contemplati nel precedente articolo debbono rimaner chiusi nelle domeniche, salva la facoltà ai Municipî fino a che non venga disposto altrimenti con legge, mediante speciali ordinamenti, di permettere che nelle domeniche per ogni azienda rimangano aperti al pubblico per quattro ore e non oltre il mezzo giorno:

« *a*) le privative di sali e tabacchi;

« *b*) le rivendite dei generi alimentari;

« *c*) i negozi al minuto;

« *d*) le botteghe da parrucchiere.

« Rimane però riservato ai Municipî di ridurre la durata del periodo di apertura al pubblico, di sopprimere per taluni rami del commercio indicati in questo articolo il periodo stesso, come pure di regolare il commercio ambulante tenendo conto delle consuetudini e delle condizioni locali.

« Gli esercizi di cui ai comma *a*), *b*), *c*), che impieghino due o più commessi, dovranno stabilire fra questi un turno in modo da assicurare a ciascun commesso almeno una domenica alterna di completo riposo, sempre che non siano assoggettati durante i giorni feriali ad orari giornalieri superiori alle 12 ore, comprese quelle dedicate ai pasti.

« I Municipî, nel valersi delle facoltà concesse dal presente articolo, dovranno sentire il parere della locale Camera di commercio e della Camera del lavoro che abbia presentato i suoi statuti all'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio; o in mancanza di Camera di commercio o di Camera di lavoro, consulteranno le locali associazioni commerciali ed operaie rappresentate dalle rispettive Federazioni nazionali nel Consiglio superiore del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Contro le relative deliberazioni dei Consigli comunali, si potrà ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale pronunzierà in merito, udito il Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

« Se in giorno di domenica ricorrono fiere o mercati legalmente stabiliti, le disposizioni riguardanti il riposo festivo non sono applicabili. »

L'onorevole Crespi propone di sopprimere questo articolo 3.

CRESPI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Marinuzzi propone di sopprimere le lettere *c*) e *d*) del primo capoverso. Non essendo presente, s'intende che abbia ritirato la sua proposta.

L'onorevole Fracassi propone di aggiungere al secondo comma dopo le parole: «condizioni locali » le parole « e di derogare alla limitazione d'orario stabilita per il lunedì ».

Onorevole Fracassi, mantiene questo emendamento?

FRACASSI. L'onorevole Commissione ha fatto meglio che accettare il mio emendamento; essa ha soppresso addirittura la disposizione alla quale io col mio emendamento proponevo potesseto derogare i Consigli comunali: quella della limitazione d'orario del lunedì.

Ritiro quindi la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanarelli ha proposto il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo il terzo comma:*

« L'apertura dei suddetti esercizi, come di qualunque altro negozio od ufficio, rimane libera nei giorni festivi per gli esercenti che non hanno alla loro dipendenza nè commessi, nè operai, nè apprendisti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanarelli per svolgere il suo emendamento.

SANARELLI. L'aggiunta di questo capoverso mi par necessaria per togliere a questa legge quella tinta un po' grigio-londinese che la rende un po' difficile per coloro i quali non invocano l'osservanza di un precetto di diritto ecclesiastico, ma un principio della vera tutela pel lavoratore, ossia per chi lavora per conto altrui.